



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2020/08.10/000002-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DECENNALE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI MARMO NERO, IN LOCALITÀ ISOLA PEROSA, NEL COMUNE DI ORMEA.

PROPONENTE: SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., VIA VENEZIA N. 2, 12084 MONDOVÌ.
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 22.12.2020 con prot. n. 73922, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte dell'Amministratore Unico della società San Francesco Energie S.r.l., con sede legale in Via Venezia n. 2 a Mondovì;
- con nota provinciale prot. n. 74584 del 24.12.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 24 dicembre 2020 all' 8 febbraio 2021;
- con nota prot. n. 74581 del 24.12.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 8793 dell'11.02.2021 l'ASL CN1, ha comunicato che, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto;
 - con nota prot. ric. n. 8326 del 9.02.2021 la Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, dopo aver acquisito i pareri del Settore Geologico (pervenuto a questa Provincia con nota prot. ric. n. 6289 del 2.02.2021) e del Settore Tecnico Regionale (pervenuto a questa Provincia con nota prot. ric. n. 7712 dell' 8.02.2021) ha comunicato quanto segue.
"Il Settore Geologico, con nota prot. n. 1272 del 02/02/2021, alla quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, evidenzia, per le successive fasi della progettazione, la necessità di approfondire i seguenti aspetti:

- a) caratterizzazione dell'ammasso roccioso ai fini della stabilità dei fronti di accesso alla cava e dei vuoti sotterranei;
- b) verifica delle possibili interferenze tra l'attività estrattiva e le acque superficiali, con particolare attenzione al Rio Caranca;
- c) verifica delle possibili interferenze tra l'attività estrattiva ed i circuiti idrici sotterranei.

Il Settore Tecnico di Cuneo, con nota prot. n. 1442 del 03/02/2021, alla quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, raccomanda che nelle successive fasi della progettazione venga presentata la documentazione di cui al punto 2, Allegato A, della D.D. 7 febbraio 2018, n. 368; per quanto riguarda il Rio Caranca, che risulta in parte intubato, sottolinea come, dalle ricerche effettuate, non siano presenti autorizzazione idraulica e provvedimenti di concessione per l'occupazione del sedime demaniale; pertanto si dovrà far chiarezza in merito a tale situazione e, se necessario, provvedere a richiedere le sanatorie previste dalla normativa vigente.”

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 23 febbraio 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;

2. dal punto di vista tecnico, il presente progetto, per quanto dichiarato dal proponente, consiste nella ripresa della coltivazione mineraria e recupero ambientale della cava di pietra ornamentale (“Marmo nero di Ormea”) sita in località Isola Perosa del Comune di Ormea.

Il progetto prevede la coltivazione prevalentemente in sotterraneo tramite la realizzazione di un sistema di camere e pilastri e avverrà secondo le seguenti fasi temporali:

- Prima fase: scavo del materiale di riporto attualmente presente sul piazzale di cava per utilizzarlo a costruire una rampa di accesso al gradone di q. 670;
- seconda fase: in questa fase è previsto lo sbancamento delle bancate di q. 676 e 673 per creare un unico piazzale a quota 669;
- terza fase: realizzazione del primo tratto di galleria. Il sotterraneo presenterà, al termine di questa fase, due aperture sul fronte di cava attuale. La galleria verrà iniziata a partire dal lato verso est, e tra le progressive 35 m e 49 m circa si imposterà la galleria ortogonale lunga ca. 41 m e la galleria di “uscita”;
- lo stato finale di scavo in sotterraneo prevede l'ampliamento sia verso nord che verso ovest del vuoto minerario, lasciando due grossi pilastri a pianta quadrata di lato avente lunghezza di 20 m.

3. Dal punto vista ambientale in merito del progetto di riapertura della cava di marmo nero in località Isola Perosa, non si evidenziano potenziali impatti ambientali di rilievo.

Lo scavo della roccia marmorea litoide infatti, per un totale di ca. 21.000 m³ è previsto avvenga totalmente in sotterraneo, con ricavo dei blocchi utili mediante la tecnica delle tagliatrici a catena e la formazione di camere e pilastri accessibili tramite due gallerie.

Viene dichiarata la produzione di sfridi e sterili di cava per ca. 6.300 m³ da ripartire a valle del piazzale antistante alle due gallerie di accesso (pag. 13 della RT). Questo collocamento di materiali all'interno del cantiere estrattivo è destinato successivamente a recupero ambientale con piantumazione.

Per la sicurezza idraulica viene ipotizzata una successiva progettazione migliorativa sul percorso del Rio delle Caranche sebbene sia ubicato a marginale del sito estrattivo (pagg. 18-28 della RT).

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “Servizio Valutazione Impatto Ambientale”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento

non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. n. 8793 dell'11.02.2021 dell'ASL CN1, la nota prot. n. 8326 del 9.02.2021 della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, nonché le note prot. n. 6289 del 2.02.2021 del Settore Geologico e prot. ric. n. 7712 dell'8.02.2021 del Settore Tecnico Regionale, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) le informazioni contenute nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto.
- b) Si tratta di una ripresa di cava esistente.
- c) Le volumetrie interessate dall'intervento estrattivo sono contenute, di poco superiore ai 20.000 m³.
- d) Lo scavo della roccia marmorea litoide avverrà totalmente in sotterraneo;

in data 23 febbraio 2021, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 11456 del 23.02.2021 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 11593 del 23.02.2021, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto esaminata la documentazione tecnica fornita, viste le volumetrie contenute interessate dall'intervento estrattivo, considerato che si tratta di una ripresa di cava esistente e che lo scavo avverrà totalmente in sotterraneo, si ritiene che l'intervento proposto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 22.12.2020 con prot. n. 73922, da parte dell'Amministratore Unico della società San Francesco Energie S.r.l., con sede legale in Via Venezia n. 2 a Mondovì, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'intervento, considerate le volumetrie contenute, che si tratta di una ripresa di cava esistente e che lo scavo avverrà totalmente in sotterraneo, non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

2. DI SEGNALARE CHE, nella fase di redazione del progetto definitivo ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attuazione dell'attività estrattiva proposta, dovranno essere recepite le indicazioni descritte nei successivi punti, nonché quanto espresso nel parere unico della

Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere -nota prot. n. 8326 del 9.02.2021-, in premessa citato:

- a) il progetto di coltivazione da allegare all'istanza ex L.R. 23/2016 deve comprendere il dimensionamento e la verifica dei sistemi di sostegno che, in considerazione della caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso e delle modalità di scavo previste, si rendono necessari a garantire la stabilità dei vuoti di cava in sotterraneo;
- b) lo studio idrogeologico dell'area di intervento deve essere approfondito al fine di valutare le possibili interferenze degli scavi con la circolazione delle acque sotterranee;
- c) per quanto attiene gli aspetti di recupero ambientale, si reputa opportuno osservare che:
 - il progetto di recupero ambientale, che verrà presentato in allegato all'istanza ex l.r. 23/2016, dovrà dettagliare le tempistiche di realizzazione delle opere di rimodellamento e rivegetazione, previste sulle diverse aree di cava, in funzione dell'evoluzione degli interventi di coltivazione mineraria, mediante la redazione di un cronoprogramma e di planimetrie illustrative;
 - nel suddetto elaborato, dovrà essere valutata la progettazione di proposte di recupero ambientale e sistemi schermanti, con maggiori caratteristiche di naturalità, evitando quindi il più possibile, compatibilmente con gli spazi a disposizione, la realizzazione di impianti a filari, i quali, seppur multiplanari, conferirebbero caratteristiche di eccessiva regolarità ed artificialità al soprassuolo risultante.
- d) Il richiedente l'autorizzazione ai sensi della L.R. 23/2016 dovrà essere in disponibilità dei terreni interessati dall'attività estrattiva e dovrà possedere le capacità tecnico-economiche di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R - Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive".

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale